



Camera di Commercio
Genova



Camera di Commercio
La Spezia

**LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELLE PROVINCE
DI GENOVA E DELLA SPEZIA
ANNO 2011**

A cura di:

ref.

RICERCHE E CONSULENZE
PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

Giugno 2011

Indice

I RISULTATI DEL SECONDO ANNO DI MONITORAGGIO.....	4
CAPITOLO 1 – L’ASSETTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	6
1.1 Quadro nazionale	6
1.2 La normativa regionale.....	17
CAPITOLO 2 – LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO.....	19
2.1 L’ATO della Provincia di Genova.....	19
2.1.1 Utenze domestiche.....	21
2.1.2 Utenze non domestiche	22
2.2 L’ATO della Provincia della Spezia	23
2.2.1 Utenze domestiche.....	23
2.2.2 Utenze non domestiche	24
CAPITOLO 3 – LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE DOMESTICHE	26
3.1 Il posizionamento delle Province liguri nel contesto nazionale	26
3.2 La spesa nella Provincia di Genova nel 2010 e la variazione rispetto al 2009... 28	
3.3 La spesa nella Provincia della Spezia nel 2010 e la variazione rispetto al 2009 30	
CAPITOLO 4 – LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	33
4.1 Il posizionamento delle Province liguri nel contesto nazionale	33
4.2 La spesa in Provincia di Genova.....	36
4.3 La spesa in Provincia della Spezia.....	38

Nel corso degli ultimi decenni è molto cresciuto il peso dell'economia dei servizi, a questo ha anche contribuito il progressivo accompagnamento verso logiche di mercato di molti servizi di pubblica utilità, gestiti in condizioni di monopolio e organizzati in economia da parte degli enti locali.

I corrispettivi di questi servizi sono costi che si scaricano sia sulle imprese sia sui consumatori.

In questo delicato percorso, si sottolinea da più parti l'esigenza di costruire sedi ove le istituzioni locali possano impostare con i vari portatori di interessi momenti di dialogo, confronto, dialettica, ispirandosi a logiche di *accountability*.

Le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, unitamente alle loro unioni regionali, sono soggetti vicini al territorio - al confine tra la pubblica amministrazione e l'impresa - alle quali sono demandate funzioni connesse all'interesse oggettivo dell'economia nel suo complesso: non solo interesse a garantire rapporti corretti tra le imprese, favorendo la libera e leale concorrenza, ma anche un altrettanto pregnante interesse diretto a tutela dei consumatori e degli utenti. Le Camere di commercio italiane sono dunque chiamate a importanti compiti per la realizzazione di un mercato interno sempre più equilibrato e trasparente, nella veste di organi pubblici neutrali.

Il presente lavoro è stato realizzato per conto della Camera di Commercio di Genova e della Spezia da un gruppo di ricercatori del centro Ricerche per l'Economia e la Finanza.

Il Rapporto è costruito sulla base dei dati contenuti nel **Repertorio amministrativo delle Tariffe e degli Atti ufficiali dei Servizi Pubblici locali** (Repertorio TASP).

Il TASP è uno strumento di trasparenza e pubblicità delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani praticati alle utenze non domestiche. Tale strumento consta di un **Archivio delle tariffe**, che raccoglie e sistematizza i corrispettivi dei servizi, e di un **Repertorio degli atti ufficiali**, cioè una raccolta delle Delibere e dei Regolamenti dei servizi. Lo strumento permette di simulare la spesa per i due servizi al lordo delle tasse e al lordo della eventuale scontistica prevista per alcune categoria di utenza. L'accesso in modo immediato ai regolamenti dei servizi permette di verificare celermente la presenza di sconti ed agevolazioni.

Il TASP è liberamente accessibile attraverso il sito internet della Camera di Commercio di Genova e della Camera di Commercio della Spezia e raggiungibile al seguente indirizzo: **<http://liguria.repertoriotariffe.it>**

Le informazioni contenute nell'Archivio delle tariffe sono desunte da una pluralità di fonti, quali: deliberazioni dell'organo competente (Autorità d'Ambito, Giunta Comunale, Consiglio Comunale), siti internet delle istituzioni e dei gestori del servizio.

Il Repertorio degli atti ufficiali raccoglie le delibere e i regolamenti del servizio da cui è possibile desumere l'articolazione tariffaria, i corrispettivi e le condizioni generali del servizio, quali: definizione e classificazione dei reflui, condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni condizioni generali per la somministrazione di acqua potabile (attivazione, durata del contratto, controlli, misure per il risparmio idrico, limitazioni all'uso, sanzioni, ecc), allo scarico in pubblica fognatura, modalità di allacciamento alla pubblica fognatura, controllo e misurazione degli scarichi in pubblica fognatura, ecc.

Le informazioni contenute nell'Archivio delle tariffe sono soggette ad un margine di errore (errata interpretazione delle delibere e dei prospetti tariffari, errori di caricamento del dato, ecc.) e possono rivelarsi superate nell'eventualità di variazioni successive alla data di aggiornamento della base informativa.

In ogni caso fanno sempre fede gli atti ufficiali disponibili presso le sedi competenti (Autorità d'Ambito, enti locali, gestori del servizio).

Le elaborazioni contenute nel presente lavoro sono state effettuate con le informazioni disponibili fino al mese di giugno 2011.

I RISULTATI DEL SECONDO ANNO DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio dei corrispettivi per il servizio idrico integrato (SII), avviato lo scorso anno e messo regime dalla Camera di Commercio di Genova e dalla Camera di Commercio della Spezia, restituisce un quadro di tensioni al rialzo della spesa sostenuta da famiglie e imprese tra il 2009 e il 2010. I risultati esposti nel presente rapporto si basano sui dati contenuti nel Repertorio amministrativo delle Tariffe e degli Atti ufficiali dei Servizi Pubblici locali (TASP) della Camera di Commercio di Genova e della Spezia, *software* di interrogazione delle tariffe che permette di visionare i corrispettivi SII per le diverse tipologie d'uso di acqua: agricolo, commerciale, artigianale, industriale.

Il *benchmarking* della spesa sostenuta dalle famiglie residenti nei Comuni Capoluogo di Genova e della Spezia rispetto ad un più ampio contesto nazionale mostra posizioni differenziate. Se per un *single* che consuma 80 m³ all'anno la spesa è simile nei due Comuni capoluogo liguri e si colloca su valori superiori alla media nazionale, per una famiglia di tre componenti che preleva 160 m³/anno l'onere è più contenuto nel Comune della Spezia. Sul versante delle utenze non domestiche (agricolo, commerciale, artigianale), la spesa nel Comune della Spezia si colloca su livelli inferiori o almeno in linea alla media nazionale a seconda del profilo di consumo, mentre nel Comune di Genova l'esborso è generalmente più elevato.

Nel 2010, la spesa SII in Provincia di Genova per una famiglia con consumo annuo pari a 160 m³ è stata di 249 euro, onere che è salito a 386 euro per una famiglia di 5 componenti con consumi annui di 210 m³. In Provincia della Spezia, la spesa per il primo profilo familiare è stata di 241 euro, mentre quella sostenuta dal secondo profilo si è fermata a 301 euro. Nella provincia spezzina emerge dunque una struttura tariffaria del SII meno progressiva rispetto a quanto si verifica nella provincia genovese.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, in provincia di Genova un bar che preleva 900 m³/anno ha pagato nel 2010 circa 2 700 euro, spesa che è salita a quasi 5 800 per un ristorante che preleva 1.800 m³/anno. Più contenuti gli oneri per i medesimi profili in Provincia della Spezia: poco più di 1 900 euro per il bar, circa 4 600 euro per il ristorante.

Il differenziale di spesa tra le due province si è ampliato tra il 2009 e il 2010: nella provincia genovese l'aumento della spesa per una famiglia di 3 componenti è stata di oltre il 10%, una variazione doppia rispetto al 5% circa registrato in provincia della

Spezia. Più contenuto invece il differenziale di incremento sulle utenze non domestiche: in media tra il 7 e l'8% (a seconda del profilo) in provincia di Genova, del 5% in provincia della Spezia.

Questi dati confermano la necessità di continuare nell'opera di monitoraggio di una voce di costo crescente dei bilanci di famiglie e imprese, alla luce dell'esito referendario sulle modalità di affidamento del servizio e di determinazione della tariffa, che vedrà la costituenda Autorità di regolazione nazionale impegnata in un percorso di riforma del settore, come già avvenuto per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

CAPITOLO 1 – L’ASSETTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.1 Quadro nazionale

Il settore idrico è di fatto un monopolio naturale e come tale deve essere regolato. Come è noto il primo tentativo di regolazione ha visto la luce nel 1994 con la legge n. 36, detta più comunemente “Legge Galli”. In seguito accolta nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), rappresenta il principale riferimento normativo avviando un lungo processo di riforma che ha ridefinito la struttura organizzativa e regolatoria del settore. In sintesi gli obiettivi della riforma sono:


- Riforma strutturale del settore dei servizi idrici introducendo una logica di tipo industriale;
- Superare la frammentazione del settore: si stimavano circa 15.000 gestioni e un numero ingiustificato di articolazioni tariffarie;
- Aggregazione funzionale dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione: attraverso l’aggregazione verticale si possono raggiungere economie di scopo;
- Aggregazione territoriale delle gestioni: aggregazione orizzontale per migliorare le economie di scala;
- Industrializzazione del settore idrico: tariffe per coprire costi correnti ed investimenti, *full-cost recovery*;
- Controllo pubblico locale;
- Netta separazione funzionale tra attività di “indirizzo e controllo” da un lato e “gestione” dall’altro.

La riforma prevede le seguenti fasi attuative:

- emanazione delle leggi di attuazione da parte delle Regioni, che delimitano gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiscono le forme associative delle AATO e redigono una convenzione tipo per i rapporti tra ente e gestore del SII;
- insediamento delle AATO;
- ricognizione della situazione infrastrutturale ad opera delle AATO;
- elaborazione, sempre da parte delle AATO, dei Piani d’Ambito e del piano degli investimenti;

- affidamento del servizio idrico integrato.

Negli ultimi due anni il legislatore nazionale è intervenuto più volte nel settore idrico, con la conseguenza che oggi il servizio idrico integrato nel nostro paese è ancora una volta in una fase di profondo mutamento. In sostanza sono state apportate importanti modifiche riguardanti le modalità di affidamento e il soggetto regolatore nazionale e locale:



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

1.1.1 L'affidamento e la gestione del SII

Uno dei temi storicamente più dibattuti riguarda la forma d'impresa nella gestione del servizio idrico. La legge Galli¹, ormai diciassette anni fa, poneva l'obiettivo di riformare il sistema idrico nazionale, anche superando le gestioni in economia, ossia i casi in cui è il comune stesso a gestire direttamente il servizio. Le forme previste dalla legge Galli erano tre: società pubblica, privata e mista.

Dagli ultimi dati pubblicati dalla Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche² risulta che dei 114 gestori censiti, 7 sono società interamente private, 23 sono società miste con partner industriale selezionato tramite gara, 9 sono miste con partner finanziario e ben 57 sono società *in house*. Vi sono inoltre 18 casi in cui la natura

¹ Legge n. 36/1994, ora inserita nel D.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale)

² Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI), "Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici. anno 2009", Roma luglio 2010.

Link: http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Relazione_al_Parlamento_2009.pdf

societaria del gestore non è nota. Quindi ancora oggi, almeno la metà dei gestori ha natura pubblica.

Di fronte a questo quadro, il legislatore nazionale è intervenuto con forza prima nel 2008³, poi nel 2009 con il c.d. Decreto Ronchi, ossia il D.L. 135/2009 (convertito in legge, dall'art. 1, comma 1, della L. 166/2009)⁴, con il quale si prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria:

- a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

In deroga alle modalità di affidamento ordinario previste ai punti a) e b), per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Successivamente, è stato approvato il regolamento applicativo dell'art. 23 bis, ossia il D.P.R. 168/2010, il quale ha disciplinato in particolare la modalità di affidamento c.d. *in house*, prevedendone una maggiore facilità di utilizzo mantenendone però la caratteristica della residualità.

³ Articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

⁴ D.L. 25 settembre 2009, n. 135 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 20 novembre 2009, n. 166). Successivamente regolamentato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168.

Questo scenario che ipoteticamente avrebbe potuto prevedere già a partire dal 2012 una netta riduzione della presenza del “soggetto pubblico” nella gestione dei servizi idrici (con successive fasi attuative nel 2013 e nel 2015 per le società quotate in Borsa), ha trovato un freno nella recente consultazione referendaria. Infatti, l’art. 23 bis, è stato abrogato dall’esito del primo quesito del 12-13 giugno 2011. Conseguentemente gli affidamenti *in house* in essere non saranno più obbligati a rispettare i rigidi paletti previsti dall’art 23 bis (con termini previsti entro la fine del 2011, del 2013 e del 2015), quindi potranno probabilmente cessare regolarmente alla scadenza prevista. Per quanto riguarda i nuovi affidamenti, vista la complessa stratificazione di norme, è arduo capire quali siano le norme applicabili. Abrogato l’art. 23 bis, non è chiaro se le norme che a suo tempo questo articolo aveva abrogato potranno tornare in vigore. E’ quindi evidente che i nuovi affidamenti dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria quindi attraverso gara ad evidenza pubblica a società mista, a privati o quotate in borsa, oppure attraverso l’affidamento *in house*. E’ comunque necessario un intervento chiarificatore da parte del legislatore anche per quanto riguarda i gestori quotati in borsa che beneficino di un affidamento diretto.

1.1.2 L’Agenzia nazionale di regolazione del servizio idrico integrato

Nel c.d. Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011), è stata prevista l’istituzione di un’Agenzia nazionale per la regolazione dei servizi idrici, che andrà a sostituire la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI). L’Agenzia nazionale sarà chiamata a svolgere, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

- a) definizione dei livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigilanza sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori ad un minimo di 50 mila euro e non superiori ad un massimo di 10 milioni di euro; in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può proporre al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; l’Autorità potrà anche determinare obblighi di indennizzo automatico a favore degli utenti in caso di violazione dei propri provvedimenti;
- b) predisposizione di una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 152/2006;

- c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
- d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
- e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
- f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
- g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando

reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

1.1.3 L'attività di regolazione locale

La L. 191/2009 ha previsto la soppressione delle AATO delegando alle regioni di individuare il soggetto che dovrà svolgere tali funzioni. Prima con la L. 42/2010 ("milleproroghe") e successivamente con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, la soppressione delle AATO è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011. A metà 2011 le Regioni che hanno provveduto a ridisegnare il sistema regolatorio regionale sono state la Lombardia che ha previsto di delegare le funzioni che prima erano in capo alle AATO alle Province e la Puglia che ha invece creato un'Agenzia regionale.

1.1.4 La determinazione della tariffa

Il metodo tariffario previsto dalla legge Galli è stato successivamente definito nel D.M. 1° agosto 1996 (c.d. Metodo Normalizzato), il quale precisando che la tariffa è stabilita dall'AATO e applicata dal gestore del servizio idrico integrato, ha di fatto realizzato una stretta relazione tra il nuovo metodo tariffario e lo stato di avanzamento della Legge Galli. Il metodo normalizzato viene applicato solo al termine di un lungo e complesso procedimento che inizia con l'emanazione della legge regionale e continua con l'insediamento dell'AATO, l'approvazione del Piano d'Ambito e quindi del piano tariffario e finanziario ed infine con l'affidamento del servizio, contestualmente alla firma della convenzione tra il gestore del SII e l'AATO. Solo a questo punto il nuovo metodo tariffario può definirsi applicato. Fino a quel momento però si continuano ad applicare le precedenti procedure, ossia come vedremo, i Provvedimenti CIP e le Deliberazioni CIPE.

Dal 1995 ad oggi sono vigenti sul territorio italiano due differenti procedure di determinazione delle tariffe idriche: il metodo normalizzato a regime e la metodologia CIPE per il periodo transitorio. Nel 2011 queste ultime rappresentano ancora circa il 30% della popolazione servita.

1.1.5 Il regime transitorio: le delibere del CIPE

Dal 1995 a oggi l'attività di regolazione realizzata dal CIPE è stata ispirata ai principi contenuti nella Legge Galli: alcune modifiche sono state apportate negli anni alla modalità di calcolo della tariffa al fine di colmare la distanza tra la tariffa teorica, ovvero il costo del servizio comprensivo della remunerazione del capitale, e la tariffa effettivamente applicata⁵.

A partire dal 2002 il CIPE non è più intervenuto nella determinazione delle variazioni tariffarie ammissibili, ritenendo concluso il periodo transitorio. Tuttavia, una sentenza del TAR Lazio (sez. I, 5/11/2008 n. 9673) accogliendo il ricorso di un gestore, ha sancito "l'obbligo del CIPE di adeguamento annuale delle tariffe dei servizi idrici". Tale decisione è giustificata dal fatto che una buona parte della popolazione italiana, quasi il 35%, è servita da gestori che non hanno ancora adottato il metodo normalizzato e per i quali le tariffe del servizio idrico sono rimaste invariate.

Nel 2008, il CIPE è dunque nuovamente chiamato a deliberare: l'ultimo intervento, realizzato con la delibera 117/2008, ha previsto la possibilità per il gestore di richiedere un incremento massimo del 5% delle tariffe del SII, finalizzato al recupero dei costi per il periodo 2003/2007. Quindi, anche per gli anni 2009 e 2010, sono stati previsti adeguamenti legati al tasso di inflazione programmato corretto per la variazione di produttività e per il rapporto tra investimenti realizzati e programmati.

1.1.6 Il metodo normalizzato

La metodologia per la determinazione della tariffa in applicazione della Legge Galli disciplinata dal D.P.C.M. 1° agosto 1996 è strutturata in modo da tener conto dei volumi erogati, dei costi operativi, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito. La tariffa di riferimento viene determinata prevedendo i costi modellati applicati al piano d'ambito ed in particolare dal piano degli investimenti. Ad

⁵ Fino al 2000 la variazione ammissibile per il recupero dei costi era legata al valore iniziale della tariffa e non poteva in ogni caso eccedere un valore annuale predefinito.

essa devono attenersi le AATO nella definizione della propria Tariffa Reale Media⁶ (TRM), che dipende dal modello organizzativo della gestione, e quindi dai costi di progetto ossia i costi sostenuti dal gestore per realizzare gli obiettivi del Piano.

La TRM dipende cioè dai costi operativi, dall'ammortamento e dalla remunerazione del capitale investito: la formula di calcolo degli adeguamenti cerca di incentivare un aumento di produttività con il contenimento dei costi attraverso l'efficientamento, anziché con l'incremento dei ricavi, meccanismo preferibile data la necessità di tutelare la risorsa idrica.

Il recente referendum ha inoltre abrogato la parte dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 che prevede la copertura in tariffa dell'*adeguata remunerazione del capitale investito*. E' evidente che gioco forza dovrà essere rivisto anche il metodo normalizzato ossia, il D.M. 1 agosto 1996. Se però il referendum ha abrogato la remunerazione del capitale non ha però toccato il principio (stabilito sempre nell'art. 154) secondo il quale la tariffa del SII deve garantire la copertura integrale di tutti i costi compresi quelli relativi agli investimenti, ossia i costi finanziari legati alla realizzazione degli investimenti.

1.1.7 L'articolazione tariffaria

L'articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato si compone di quote variabili, espresse in euro/m³, e quote fisse, espresse in euro/anno, distinte per servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) oppure accorpate.

In materia di articolazione tariffaria esiste una flessibilità abbastanza ampia che si riflette poi in una altrettanto ampia casistica.

I provvedimenti CIP n. 45 e 46 del 1974 stabilivano una struttura tariffaria a blocchi crescenti e fornivano i criteri da rispettare nel definire gli scaglioni di consumo. L'obiettivo era garantire il consumo fondamentale per le utenze domestiche, attraverso l'applicazione di una tariffa agevolata, da fissare entro il limite dei 100 m³/annui per utenza. Oltre tale consumo e fino al minimo contrattuale impegnato (oppure, ove non previsto sino ad un valore pari ad una volta e mezza il consumo fondamentale) veniva applicata la tariffa base; mentre ai consumi superiori si applicavano fino ad un massimo di tre tariffe di eccedenza.

Oltre alle quote variabili, espresse in euro/m³, era prevista una componente fissa, a copertura dei costi per la manutenzione dello strumento di misura, nonché per l'attività di lettura dei consumi, il cosiddetto nolo contatore. L'ammontare, differenziato in

⁶ La TRM non è la tariffa applicata all'utenza finale, bensì ne rappresenta la base teorica su cui applicare l'articolazione, come illustrato più avanti.

funzione del volume impegnato, veniva fissato nel provvedimento ed era applicato a tutti i contatori contrattuali.

Quote fisse

Quote fisse annuali			Quote fisse mensili		
m3/anno	euro/anno	lire/anno	m3/mese	euro/mese	lire/mese
≤ 1200	2.79	5 400	≤ 100	0.23	450
1201-6000	4.65	9 000	101-500	0.39	750
6001-18000	12.39	24 000	501-1 500	1.03	2 000
>18 000	24.79	48 000	>1 500	2.07	4 000

Fonte: Provvedimento CIP 4 Ottobre 1974, n. 45

Per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione dei reflui, il passaggio da canone a tariffa avviene nel 1999: la prima determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata, comprese eventuali acque di pioggia calcolate sulla base delle superfici scolanti, mentre la seconda calcolata in funzione della quantità e qualità delle acque scaricate. Dall'ottobre 2008 la tariffa di depurazione non può più essere richiesta agli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione: questo principio è stato sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 335/2008.

La struttura tariffaria così definita è ancora oggi vigente, indipendentemente dal sistema tariffario (CIPE o metodo normalizzato) adottato.

Nello specifico, in caso di metodo normalizzato, nonostante l'integrazione del servizio promossa dalla Legge Galli, la tariffa prevede ancora una suddivisione in quote fisse e quote variabili, a copertura dei diversi servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Per il servizio di acquedotto, inoltre, è ancora oggi applicata l'articolazione a blocchi crescenti, come descritto più avanti.

Negli ambiti in cui la Riforma Galli è arrivata a compimento la Tariffa Reale Media (TRM) è "articolata" per scaglioni di consumo, in modo da garantire il flusso di ricavi previsti e disincentivare al tempo stesso gli sprechi.

Nel dettaglio, la quota fissa è espressa in euro/anno e rappresenta il corrispettivo per il diritto alla fornitura di acqua potabile e, più in generale, del SII⁷: i corrispettivi possono essere articolati in funzione del consumo complessivo annuo, come accadeva nella tariffe per il nolo contatore, o essere indifferenziati e applicati indipendentemente dal livello di consumo.

Per quanto riguarda la parte variabile, la tariffa di acquedotto è solitamente distinta in fascia agevolata, inferiore alla TRM (dunque implicitamente sussidiata) e applicata agli


⁷ In alcuni casi l'articolazione tariffaria prevede una quota fissa anche per i servizi di fognatura e depurazione.

usi domestici, fascia base, allineata alla TRM, e fasce di eccedenza, fino ad un massimo di tre, i cui corrispettivi sono modulati in modo da recuperare le agevolazioni concesse ai consumi di fascia agevolata. Al contrario, i corrispettivi per fognatura e depurazione, che talvolta sono accorpate, presentano per lo più un unico scaglione di consumo, una tariffa indifferenziata che si applica cioè indistintamente su tutto il volume scaricato⁸. Non mancano, tuttavia, casi di realtà in cui anche le tariffe di fognatura e depurazione sono articolate su più scaglioni di consumo, analogamente al caso del servizio di acquedotto.

Alla somma delle quote fisse e variabili si applica l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in misura del 10%. A differenza di quanto previsto per molti altri servizi pubblici locali, sulla spesa per il SII non gravano addizionali locali.

A supporto di quanto descritto, nella **Figura** allegata si riporta un esempio di articolazione tariffaria del servizio acquedotto per scaglioni di consumo.

Utenza domestica - Articolazione tariffaria



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

1.1.8 Le tipologie di uso

La tariffa del SII è differenziata in relazione alla tipologia di utenza: tipicamente si riscontrano due macrocategorie, le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Le prime possono prevedere un'ulteriore distinzione tra residenti e non residenti, mentre le seconde, oggetto dell'analisi di seguito sviluppata, sono classificate in base alla destinazione d'uso.

Le tipologie più diffuse di uso non domestico sono: agricolo, allevamento, commerciale, artigianale e industriale. Non infrequenti sono i casi di articolazioni tariffarie formulate ad hoc per recepire le specificità del tessuto produttivo locale (ne sono un esempio gli usi "Albergo" che caratterizzano molte realtà costiere italiane).

⁸ In assenza di misurazioni specifiche i volumi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione sono quelli prelevati dal servizio di acquedotto.

Tale classificazione vale soprattutto ai fini della tariffa di acquedotto, mentre per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione è importante sottolineare che esiste una netta divisione tra utenze civili da un lato, che inglobano le domestiche e quelle ad esse assimilate, e le utenze industriali dall'altro, con un confine che è definito in base alle caratteristiche nei reflui scaricati in pubblica fognatura (in termini di sostanze inquinanti contenute).

La classificazione degli scarichi è definita nel D.Lgs. 152/2006, che distingue i reflui industriali da quelli assimilati alle acque reflue domestiche. Nello specifico, sono reflui industriali quelli provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, qualitativamente differenti dalle acque reflue domestiche⁹. Sono invece assimilati ai domestici i reflui provenienti dall'attività agricola e di allevamento, nel rispetto di alcuni parametri specifici dettati da leggi statali e regionali, nonché i reflui aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale¹⁰.

Si assiste quindi ad una biforcazione definitoria tra le acque reflue assimilate a quelle domestiche *ope legis* per le quali inequivocabilmente è indicata la provenienza (attività agricola e di allevamento) e le acque reflue genericamente connotate dalle caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche che vengono individuate dalla normativa regionale. Il limite di una tale formulazione risiede nella circostanza che l'equivalenza possa essere valutata in modo differente tra Regione e Regione, creando artificiose disparità di trattamento tra le attività produttive a parità di carico inquinante dei reflui¹¹.

⁹Art. 74, comma 1, lettera h, D.Lgs. 152/2006: "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento"

¹⁰ Secondo l'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 sono "assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore."

¹¹ Come segnalato oltre esistono anche realtà ove non è prevista l'applicazione di corrispettivi di fognatura e depurazione differenziati per i reflui industriali, nell'implicita assunzione che tutti i reflui rientrino nei limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura.

Data questa premessa, è nei regolamenti del servizio idrico integrato (o in quello specifico di fognatura e depurazione) che vengono disciplinati i procedimenti autorizzativi allo scarico¹², i criteri di classificazione degli scarichi, i limiti al conferimento in pubblica fognatura e le procedure di controllo delle caratteristiche qualitative degli scarichi (carico inquinante).

1.2 La normativa regionale

La Regione Liguria non è ancora intervenuta in materia, pertanto l'assetto istituzionale è oggi fermo alla legge del 1995 e alle successive modifiche e integrazioni che ripercorriamo brevemente¹³.

- 1995: la L.R. 43/95, rappresenta il primo importante intervento normativo in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento, stabilisce i ruoli e le funzioni spettanti ai diversi soggetti: la Regione svolge i compiti di programmazione ed indirizzo, le Province ed i Comuni si occupano invece degli aspetti operativi e, più nello specifico, della gestione del servizio, attraverso le forme previste dalla normativa, nonché della disciplina delle autorizzazioni allo scarico
- 1997: la Regione con delibera di consiglio regionale, n. 43 del 7 Agosto 1997, stabilisce i confini geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con quelli provinciali
- 1998: con delibera di Giunta Regionale n. 1736 del 6 Novembre 1998 vengono definiti gli schemi di convenzione per l'istituzione degli ATO e per la gestione del servizio
- 2006: in seguito al D.Lgs. 152/06, la Regione (L.R. 30/06) trasferisce alle AATO la competenza in materia di autorizzazioni allo scarico
- 2008: sempre secondo le disposizioni del Testo Unico dell'Ambiente, la Regione (L.R. 39/08) prevede l'istituzione di Autorità di Ambito, geograficamente identiche a quelle esistenti, ma con personalità giuridica¹⁴, che si occupino contestualmente di risorse idriche e gestione dei rifiuti.

¹² Per lo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura è previsto un regime autorizzativo, cioè un permesso rilasciato dall'Autorità d'Ambito, salvo diversa disciplina regionale.

¹³ Per un approfondimento sul quadro normativo, si rinvia al Rapporto "La spesa per il servizio idrico integrato nelle province di Genova e della Spezia", settembre 2010.

¹⁴ Se nella prima formulazione la forma associativa delle AATO era a discrezione di Province ed Enti Locali che potevano scegliere tra Consorzio e Convenzione, per le nuove AATO è prevista la forma di consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni

Agli interventi normativi è seguita la fase di realizzazione della riforma, mai definitivamente conclusa, dato che le Autorità di Ambito delle Province di Imperia e Savona non sono mai divenute operative, nonostante la redazione del Piano di Ambito. A maggior ragione, non è mai avvenuta la trasformazione delle vecchie AATO nella nuova forma prevista dalla L.R. 39/08, sebbene la Regione abbia redatto la convenzione e lo statuto tipo, poiché non tutti i Comuni hanno predisposto e approvato gli atti costitutivi del Consorzio.

Visto il recente intervento statale di abolizione delle AATO è verosimile ipotizzare che non ci saranno cambiamenti istituzionali prima di un nuovo intervento normativo da parte della Regione.

Ad oggi, quindi, l'assetto istituzionale e normativo non si discosta da quanto analizzato nel Rapporto del 2010, precedentemente richiamato.

AATO: caratteristiche e organizzazione del servizio

Regione Liguria

ATO	Data insediamento	Forma associativa	Numero di Comuni	Ricognizioni terminate	Piano d'Ambito	Affidamento effettuato	Soggetti affidatar i
Ge -Genova	05/10/2001	Convenzione	67	1	2	Si	1
Im -Imperia	21/06/2002	Consorzio	67	1	1	No	-
Sp -La Spezia	22/07/2002	Convenzione	32	2	2	Si	1
Sv -Savona	09/08/2001	Convenzione	69	1	1	No	-

Fonte: Rapporto sullo stato dei servizi idrici - Co.Vi.R.I. (2009)

CAPITOLO 2 – LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO

2.1 L'ATO della Provincia di Genova

L'Autorità di Ambito della Provincia di Genova è stata istituita in forma di Convenzione e si è insediata nel 2001. Ha sede presso la Provincia ed è costituita dalla Conferenza dei sindaci, presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, al cui interno viene designato un Comitato consultivo, nonché da una segreteria tecnica che si occupa degli aspetti operativi.

Nel 2003, dopo le attività preparatorie, ovvero la ricognizione delle infrastrutture e la stesura del Piano d'ambito, l'AATO ha provveduto ad affidare il servizio ad un gestore unico, A.M.G.A. S.p.A, sebbene con il riconoscimento di alcune società di salvaguardia.

L'adozione del nuovo Piano d'Ambito, avvenuta nell'agosto del 2009 (Decisione n. 9), ha confermato l'affidamento fino al 31 dicembre 2032 del SII ad Iride Acqua Gas S.p.A., nel frattempo subentrata per fusione ad A.M.G.A. S.p.A. Dal punto di vista della tariffa, oggetto specifico dello studio, non sono state apportate modifiche alla struttura, né all'articolazione territoriale, ma solo al valore dei corrispettivi, a partire dal 1 Gennaio 2010.

La struttura tariffaria resta pertanto articolata per zone geografiche, come riportato nella **Tavola** allegata e per scaglioni tariffari.

Articolazione territoriale

ATO Genova

<i>Fascia A</i>	<i>Fascia B</i>	<i>Fascia C</i>	<i>Fascia D</i>
Coreglia Ligure	Castiglione Chiavarese	Avegno	Arenzano
Crocefieschi	Davagna	Bargagli	Bogliasco
Fascia	Isola del cantone	Borzonasca	Camogli
Favale di Malvaro	Lumarzo	Busalla	Campomorone
Fontanigorda	Mezzanego	Campoligure	Casarza Ligure
Gorreto	Montoggio	Carasco	Chiavari
Lorsica	Rezzoaglio	Casella	Cogoleto
Montebruno	Santo Stefano d'Aveto	Ceranesi	Cogorno
Neirone		Cicagna	Genova
Orero		Leivi	Lavagna
Propata		Masone	Moneglia
Rondanina		Mele	Pieve Ligure
Rovegno		Mignanego	Portofino
Tiglieto		Moconesi	Rapallo
Tribogna		Nè	Recco
Valbrevenna		Ronco scivria	Santa Margherita
Vobbia		Rossiglione	Sant'Olcese
		San Colomb. Certenoli	Serra Riccò
		Savignone	Sestri Levante
		Torriglia	Sori
		Uscio	Zoagli

Fonte: Piani d'Ambito - ATO Genova

Dal punto di vista numerico le fasce territoriali più grandi sono la C e la D che coprono entrambe 21 Comuni, seguono la fascia A con 17 Comuni e la fascia B con solo 6 Comuni. Guardando alla popolazione residente, la fascia D è di gran lunga la più popolosa, pari al 90% della popolazione totale, sicuramente per l'effetto del Comune capoluogo che da solo rappresenta circa il 70% della popolazione provinciale. I Comuni oggetto di indagine, ovvero solo quelli con almeno 5mila abitanti residenti, appartengono tutti alla fascia territoriale D, ad eccezione del Comune di Busalla che invece rientra nella C.

Per quanto riguarda l'articolazione tariffaria, la tariffa è composta da quote variabili, distinte per i tre servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, che si applicano sul volume prelevato, e da una quota fissa, dovuta indipendentemente dall'effettivo consumo, ma solo per il fatto di essere allacciato al servizio.

Inoltre, nel caso della quota variabile di acquedotto, la tariffa ha la tipica struttura a blocchi crescenti, ovvero con corrispettivi unitari più elevati al crescere dei consumi, mentre nel caso di fognatura e depurazione la tariffa è indifferenziata rispetto al volume

scaricato, che per definizione coincide con quello prelevato. Per quanto riguarda la quota fissa, anche questa è funzione dei volumi complessivi, come illustrato più avanti. Prima di entrare nel merito delle tariffe applicate, è importante ricordare che esistono diverse tipologie di utenze: la prima distinzione è tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

La prima classe viene inoltre suddivisa in “residenti” e “non residenti”, mentre le utenze non domestiche prevedono diverse tipologie di uso, come descritto nel Rapporto 2010, quali: agricolo, artigianale, commerciale, industriale, zootecnico, diverso, non potabile, temporanea, cantieri, frantoi, antincendio. Ai fini dell’analisi verranno analizzate solo alcune tipologie e, nello specifico, agricolo, artigianale, commerciale ed industriale.

2.1.1 Utenze domestiche


La struttura applicata alle utenze domestiche residenti e non è molto simile per quanto riguarda gli scaglioni: le uniche differenze riguardano la fascia agevolata e la diversificazione territoriale, entrambe valide solo nel caso delle residenti.

La **Figura** allegata illustra l’andamento della tariffa al variare degli scaglioni di consumo: si nota un significativo aumento, in tutte le aree territoriali, nel passaggio dalla tariffa base a quella di prima eccedenza.

Questa maggiorazione ha, come vedremo nella sezione riservata alla spesa, impatto soprattutto sulle famiglie numerose, caratterizzate da prelievi più consistenti: nonostante le economie di scala, infatti, un maggior numero di componenti del nucleo familiare implica necessariamente un consumo più elevato.

Articolazione tariffaria utenze domestiche: quote variabili

ATO GE - Genova, Anno 2010



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

La tariffa dei non residenti che, come anticipato è unica su tutto il territorio e non ha la fascia agevolata, mostra valori allineati a quelli della fascia D: per la quasi totalità dei Comuni analizzati, quindi, la differenza sulla spesa, come vedremo nel dettaglio più avanti, è piuttosto contenuta, e comunque decrescente all'aumentare dei volumi prelevati.


2.1.2 Utenze non domestiche

La struttura applicata alle utenze non domestiche è molto simile a quella delle domestiche: la differenza, come per le non residenti, riguarda la non applicazione della fascia agevolata né la distinzione territoriale.

Guardando ai corrispettivi si nota inoltre che, per quanto riguarda le tipologie oggetto di indagine, si riscontrano due diversi usi: quello agricolo, caratterizzato da valori della tariffa unitaria più contenuti su tutti gli scaglioni di consumo, e una seconda categoria che comprende più in generale le utenze produttive, ovvero artigianali, commerciali ed industriali.

Articolazione tariffaria utenze non domestiche: quote variabili

ATO GE - Genova, Anno 2010



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

2.2 L'ATO della Provincia della Spezia

L'AATO ha approvato l'attuale struttura tariffaria in seguito alla redazione del Piano di Ambito e all'approvazione dello stesso nel 2004. L'articolazione prevede sei diverse tipologie di utenze (domestiche residenti, domestiche seconde case, commerciali, agricole, industriale e artigianale, enti pubblici, militari) e si basa sul principio generale di tutelare l'utenza domestica residente nei confronti delle altre tipologie, tra cui anche le domestiche non residenti, ovvero le cosiddette seconde case. La motivazione della maggiorazione a queste utenze è il fatto che il loro consumo è quantitativamente ridotto, ma concentrato in alcuni periodi dell'anno caratterizzati da maggiore domanda e minore disponibilità, e quindi richiede interventi infrastrutturali per l'adeguamento della capacità. La tariffa annua pagata dagli utenti delle seconde case prevede quindi una quota fissa più elevata che va a coprire i costi per gli investimenti, la cui copertura non sarebbe possibile con la sola quota variabile.

Un'altra interessante peculiarità dell'articolazione applicata nell'ATO Spezzino è la cosiddetta tariffa procapite, come descritta nel dettaglio più avanti.

2.2.1 Utenze domestiche


La tariffa del SII per l'utenza domestica residente, ovvero la somma dei corrispettivi per acquedotto, fognatura e depurazione, è di tipo procapite, ovvero il livello degli scaglioni

è fissato con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare. Ad ogni scaglione corrisponde un livello tariffario che viene quindi applicato a quantitativi diversi a seconda della numerosità dell'utenza. Questo meccanismo è pensato per correggere la possibile distorsione di una struttura a blocchi crescenti sulle utenze numerose.

Per le utenze domestiche non residenti, come accennato, la quota fissa viene fissata ad un livello superiore rispetto alle domestiche residenti, e distinto in base a tre zone geografiche, caratterizzate da un diverso valore immobiliare.

Articolazione tariffaria utenze domestiche: quote variabili

ATO SP - Spezia, Anno 2010



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

2.2.2 Utenze non domestiche

Anche nel caso delle utenze non domestiche l'articolazione adottata dall'AATO ha voluto fare delle distinzioni, a parità di attività produttiva, rispetto al livello di consumo. A titolo esemplificativo si pensi alla categoria "commerciale" che è in realtà riferita a tipologie ben diverse: da una parte bar e ristoranti che utilizzano una grande quantità di acqua, per finalità "produttive" e i negozi che invece la utilizzano esclusivamente a fini igienici.

La struttura tariffaria prevede quindi delle sub categorie a seconda del livello di consumo: nel caso delle utenze commerciali la soglia limite è pari a 150m3/anno, mentre per quelle industriali ed artigiane il limite è 95m3/anno. Le differenze in termini di ampiezza degli scaglioni sono piuttosto elevate, come si evince dalla **Tavola** allegata.

UtENZE non domestiche: scaglioni di consumo

ATO SP - L a Spezia


	base	1° eccedenza	2° eccedenza	3° eccedenza
Agricolo	0 - 2 000	2 001 - 4 500	4 501 - 12 000	> 12 001
Commerciale				
- fino a 150 m3/anno	0 - 60	61 - 110	111 - 140	> 141
- oltre 150 m3/anno	0 - 400	401 - 900	901 - 2 800	> 2 801
Industriale/Artigianale				
- fino a 95 m3/anno	0 - 10	11 - 30	31 - 90	> 91
- oltre 95 m3/anno	0 - 2 000	2 001 - 4 500	4 501 - 12 000	> 12 001

Fonte: elaborazioni dati *ref.*

Nel proseguo dell'analisi si farà riferimento alle utenze che utilizzano acqua a fini "produttivi", ovvero caratterizzati da livelli di consumo più elevati: la **Figura** allegata ne mostra l'andamento a blocchi crescenti.

Articolazione tariffaria utenze non domestiche: quote variabili

ATO GE - Genova, Anno 2010



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

CAPITOLO 3 – LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE DOMESTICHE

In questa sezione viene analizzata la spesa per il servizio idrico sostenuta da alcune utenze tipo: si fa riferimento a profili caratterizzati da un diverso numero di componenti del nucleo familiare e da un differente livello di consumo.

I profili domestici, già utilizzati nel precedente rapporto, sono costruiti tenendo in considerazione le economie di scala tipiche nel consumo della risorsa idrica e vengono così definiti:


- famiglia residente con un solo componente ed un consumo di 80m³/anno;
- famiglia residente con 3 componenti ed un consumo di 180 m³/anno;
- famiglia residente con 5 componenti ed un consumo di 210m³/anno.

3.1 Il posizionamento delle Province liguri nel contesto nazionale

In primo luogo viene analizzato il posizionamento delle 2 province liguri rispetto al resto del Paese, e in particolare all'interno di un panel costituito da 99 Comuni capoluogo di Provincia, con riferimento al 2009, ultimo anno di cui si dispongono informazioni complete a livello nazionale.

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia


1 Componente - 80m³/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia


3 Componenti - 160m3/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia

5 Componenti - 210m3/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

La spesa sostenuta dalle famiglie nelle Province di Genova e della Spezia si posiziona su livelli abbastanza sostenuti, superiori alla media. Le differenze sono sicuramente in buona parte dovute ad una media nazionale contenuta, frutto di realtà territoriali molto indietro nel processo di riforma, in cui il servizio idrico è solo in parte finanziato dalla tariffa.

E' interessante, d'altra parte, notare come la distanza con la media nazionale nel caso della Provincia spezzina si riduca progressivamente al crescere dei volumi fino ad annullarsi per il profilo 5 componenti: è chiaramente frutto della tariffa procapite che,

pur applicando una struttura a blocchi crescenti, riesce a “tutelare” le famiglie numerose.

3.2 La spesa nella Provincia di Genova nel 2010 e la variazione rispetto al 2009

L’analisi della spesa ha per oggetto, come accennato, i comuni con almeno 5mila abitanti, ovvero nel caso della Provincia di Genova, 16 Comuni dei quali 15, compreso il capoluogo, appartengono alla fascia territoriale “D”, mentre un solo Comune, quello di Busalla, appartiene alla fascia territoriale “C”.

Le differenze territoriali riguardano le sole utenze domestiche e sono peraltro abbastanza significative, come emerge dal confronto tra le **Tavole** allegate.

Spesa annua per servizio, utenze domestiche

Fascia C, Anno 2010

	1 componente 80m3/anno	3 componenti 160m3/anno	5 componenti 210m3/anno
Acquedotto - QV	39	91	156
Fognatura - QV	15	30	39
Depurazione - QV	40	79	104
Quota fissa	26	26	52
IVA	12	23	35
TOTALE	132	249	386

Fonte: elaborazioni ref.

Spesa annua per servizio, utenze domestiche

Fascia D, Anno 2010

	1 componente 80m3/anno	3 componenti 160m3/anno	5 componenti 210m3/anno
Acquedotto - QV	44	102	175
Fognatura - QV	17	33	44
Depurazione - QV	44	89	116
Quota fissa	26	26	52
IVA	13	25	39
TOTALE	144	275	426

Fonte: elaborazioni ref.


La differenza è di circa 10 euro nel caso dei nuclei familiari monocomponente e passa a circa 40euro/anno per le famiglie con 5 componenti: una maggiorazione di circa il 10% a carico del comune capoluogo e di quelli di più grandi dimensioni.

Per poter effettuare un confronto tra i profili è necessario esaminare la spesa unitaria: la differenza, illustrata nella **Figura**, è frutto della diversa combinazione tra quote variabili, con corrispettivi a blocchi crescenti, e quota fissa. In particolare lo scarto tra il profilo 1 componente e il profilo 3 componenti, la cui spesa unitaria è rispettivamente di 1.80euro/m3 e 1.72 euro/m3, dipende da una diversa incidenza sul totale della quota fissa, mentre l’aumento registrato dal profilo 5 componenti è dovuto all’applicazione di

corrispettivi di fasce di eccedenza, oltre che all'applicazione di una quota fissa più sostenuta.

Utenze domestiche - spesa annua e unitaria

Fascia D, Anno 2010




Fonte: elaborazioni ref.

La **Figura** allegata mostra bene la progressività della struttura tariffaria: un andamento decrescente che si interrompe e registra una netta inversione di tendenza proprio in corrispondenza dei 180m³/anno, valore del cosiddetto modulo base.

Andamento della spesa unitaria al variare dei consumi

ATO Genova, Anno 2010, utenze domestiche




Fonte: elaborazioni dati ref.

Infine, il confronto con la spesa registrata nel 2009, mostra una variazione piuttosto sostenuta, non costante tra i profili: ciò perché la maggiorazione è stata applicata in

ugual misura sui corrispettivi variabili di acquedotto (4.6%), ma una variazione più sostenuta (15%) ha interessato la quota fissa di acquedotto e i corrispettivi variabili di fognatura e depurazione. Le differenze, illustrate nella **Figura** allegata, dipendono quindi dalla composizione della spesa annua per i diversi profili e, in particolare, dal peso che ciascun servizio registra sul totale.

Utenze domestiche: variazione 2009-2010 della spesa annua

ATO GE Genova



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

3.3 La spesa nella Provincia della Spezia nel 2010 e la variazione rispetto al 2009

L'analisi della spesa ha per oggetto, come per la Provincia di Genova, i Comuni con popolazione pari ad almeno 5mila abitanti: si tratta complessivamente di 11 Comuni nei quali si applica indistintamente la tariffa approvata dall'AATO.

Spesa annua per servizio, utenze domestiche

ATO SP La Spezia, Anno 2010


	1 componente 80m3/anno	3 componenti 160m3/anno	5 componenti 210m3/anno
Acquedotto - QV	62	111	138
Fognatura - QV	26	47	60
Depurazione - QV	26	47	60
Quota fissa	15	15	15
IVA	13	22	27
TOTALE	141	241	301

Fonte: elaborazioni ref.

La spesa passa da circa 140euro/anno nel caso di una famiglia mono componente a circa 300euro/anno per nuclei composti da 5 persone. Le differenze di spesa sostenuti dai diversi profili non sono proporzionali alle differenze in termini di volumi prelevati, e ciò proprio per effetto della struttura procapite, oltre che della quota fissa. Guardando la spesa unitaria per il SII, nella **Figura** allegata, si evince infatti un andamento decrescente: da 1.80euro/m³ del primo profilo a 1.50euro/m³ del terzo profilo.

Utenze domestiche - spesa annua e unitaria

Fascia D, Anno 2010




Fonte: elaborazioni ref.

A conferma di quanto esposto, la **Figura** allegata illustra la progressività della tariffa: in tutti e tre i casi la curva della spesa unitaria mostra un iniziale andamento decrescente, conseguenza di un diverso impatto della quota fissa sul totale, che si interrompe su livelli di consumi pari a circa 70m³: segue una netta inversione di tendenza per il

profilo 1 componente, una leggera flessione nel caso dei 3 componenti e un andamento ancora più piatto per i nuclei con 5 componenti.

Andamento della spesa unitaria al variare dei consumi

ATO Speziaa, Anno 2010, utenze domestiche




Fonte: elaborazioni dati ref.

Rispetto al 2009, la spesa annua pagata nel 2010 dalle utenze domestiche mostra una variazione pari al 5.3%, uniforme lungo tutti i profili: l'incremento riflette la revisione della tariffa reale media, applicata indistintamente su tutti i corrispettivi unitari.

Utenze domestiche: variazione 2009-2010 della spesa annua

ATO SP La Spezia



Fonte: elaborazioni dati ref.

CAPITOLO 4 – LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per analizzare la spesa annua delle utenze non domestiche vengono presi in considerazione non solo il livello di consumo, ma anche la tipologia di attività produttiva riconducibile a quelle previste nella maggior parte delle articolazioni tariffarie adottate.


L'analisi viene condotta su alcuni profili particolarmente significativi, quali:

- Impresa agricola, con un prelievo di 3 000m³/anno
- Parrucchiere/Barbiere, con un prelievo di 400 m³/anno
- Bar/Pub, con un prelievo di 900 m³/anno
- Ristorante/Trattoria, con un prelievo di 1 800 m³/anno
- Struttura alberghiera, con un prelievo di 10 000 m³/anno

4.1 Il posizionamento delle Province liguri nel contesto nazionale

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia


Impresa agricola - 3 000 m³/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia


Barbiere/ Parrucchiere - 400 m3/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia


Bar/Pub - 900 m3/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia


Ristorante/Trattoria - 1 800 m³/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo di Italia

Hotel - 10 000 m³/anno, Anno 2009



Fonte: elaborazioni dati **ref.**

Il confronto con la media nazionale mostra un diverso posizionamento delle due Province liguri, a seconda del profilo considerato. Nel caso dell'impresa agricola il livello più contenuto registrato a Spezia dipende dalla non applicazione delle quote variabili di fognatura e depurazione, mentre per le altre utenze il posizionamento della provincia spezzina è riconducibile all'applicazione di una struttura tariffaria che, seppur a blocchi crescenti, "tutela" le utenze che prelevano volumi elevati a fini produttivi.

4.2 La spesa in Provincia di Genova

La spesa annua per le utenze non domestiche, riportata nella **Tavola** allegata, mostra interessanti differenze tra i profili, tuttavia riconducibili in massima parte al volume di consumo.

Spesa annua per servizio, utenze non domestiche

ATO GE Genova, Anno 2010


	Impresa agricola - 3 000 m3/anno	Parrucchiere/ barbiere - 400 m3	Bar/ pub - 900 m3	Ristorante/ trattoria - 1 800 m3	Hotel/albergo - 10 000 m3
Acquedotto - QV	3 280	588	1 736	3 803	22 637
Fognatura - QV	624	83	187	374	2 079
Depurazione - QV	1 664	222	499	998	5 545
Quota fissa	65	26	26	65	222
IVA	563	92	245	524	3 048
TOTALE	6 196	1 011	2 694	5 765	33 532

Fonte: elaborazioni ref.

L'andamento della spesa unitaria, confrontato con quello della spesa annua, entrambi descritti nella **Figura** allegata, evidenzia che a volumi di consumo più elevati corrisponde un corrispettivo per metro cubo più elevato, conseguenza di una struttura tariffaria caratterizzata da discreta progressività.

Utenze non domestiche - spesa annua e unitaria

ATO GE Genova, Anno 2010




Fonte: elaborazioni ref.

A conferma di ciò, la **Figura** allegata mostra la progressività della struttura tariffaria per le diverse tipologie non domestiche: come visto nella parte introduttiva nell'ATO di

Genova vengono applicate due diverse tariffe, una per l'uso agricolo ed una di tipo residuale per tutte le altre utenze diverse dal domestico. Si riscontra un iniziale andamento decrescente dovuto all'effetto della quota fissa e un'inversione di tendenza più o meno in corrispondenza del passaggio dalla tariffa base a quella di eccedenza.

Andamento della spesa unitaria al variare dei consumi

ATO Genova, Anno 2010, utenze non domestiche




Fonte: elaborazioni dati ref.

Il confronto con la spesa registrata nel 2009, mostra una variazione media annua del 7.8%, frutto di aumenti diversi a seconda del profilo. Nel caso dell'impresa agricola, l'aumento di circa 1 punto percentuale superiore alla media è riconducibile al maggior peso delle quote variabili di fognatura e depurazione che, come accennato più sopra, hanno registrato un aumento del 15%, mentre all'estremo opposto troviamo il profilo dell'albergo per il quale l'aumento si assesta al 7.1%, conseguenza di un minor peso della quota fissa.

Variazione annua della spesa, utenze non domestiche

ATO GE Genova, 2010/2009



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

4.3 La spesa in Provincia della Spezia

La spesa sostenuta dalle utenze produttive mostra significative differenze tra profili: se per quanto riguarda i valori annui le motivazioni sono riconducibili ai livelli di consumo, la spesa unitaria mostra che in realtà le differenze riguardano la tipologie di utenza.

Ad esempio, l'uso agricolo, come accennato, non paga i corrispettivi di fognatura e depurazione.

Spesa annua per servizio, utenze non domestiche


ATO SP La Spezia, Anno 2010

	Impresa agricola - 3 000 m3/anno	Parrucchiere/ barbiere - 400 m3	Bar/ pub - 900 m3	Ristorante/ trattoria - 1 800 m3	Hotel/albergo - 10 000 m3
Acquedotto - QV	3 334	383	1 091	2 495	15 885
Fognatura - QV	-	125	313	824	4 665
Depurazione - QV	-	125	313	824	4 665
Quota fissa	15	35	21	21	35
IVA	335	67	174	416	2 525
TOTALE	3 683	735	1 913	4 580	27 776

Fonte: elaborazioni *ref.*

UtENZE non domestiche - spesa annua e unitaria


ATO SP La Spezia, Anno 2010



Fonte: elaborazioni ref.

Andamento della spesa unitaria al variare dei consumi

ATO Spezia, Anno 2010, utenze non domestiche




Fonte: elaborazioni dati ref.

L'andamento della spesa al variare dei consumi, illustrato nella Figura allegata, conferma le differenze tra utenze: l'uso artigianale, per definizione dell'AATO uguale a quello industriale, si muove "in parallelo" a quello agricolo, che è però ad un livello più basso. La bassa progressività è dovuta al fatto che gli scaglioni tariffari sono molto ampi; al contrario nel caso dell'uso commerciale si registra una netta inversione di tendenza nell'andamento della spesa unitaria in corrispondenza di un volume pari a 400m³, ovvero il limite della tariffa base.

Variazione annua della spesa, utenze non domestiche

ATO SP La Spezia, 2010/2009



Fonte: elaborazioni dati *ref.*

Come per le utenze domestiche, la variazione della spesa rispetto al 2009 è costante su tutti i profili e pari al 5.3%.